

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
DECORRENZA 12/02/2020	ED. 1	REV. 6	PAG. 1 DI 12

REGOLAMENTO ORGANISMO DI ISPEZIONE

Organismo di Ispezione di tipo C

UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
DECORRENZA 12/02/2020	ED. 1	REV. 6	PAG. 2 DI 12

Sommario

1.	Scopo e campo di applicazione	3
2.	Definizioni.....	3
3.	Modalità di svolgimento delle verifiche.....	5
3.1.	Richiesta di Attività Ispettive	5
3.2.	Esame del documento del Cliente	5
3.3.	Erogazione del servizio ispettivo.....	5
3.4.	Emissione dei Rapporti intermedi e del Rapporto finale.....	6
3.5.	Registro dei rapporti di Ispezione.....	6
3.6.	Modalità di riferimento al Rapporto di ispezione.....	7
4.	Riservatezza.....	7
5.	Diritti e Obblighi	7
5.1	Diritti e obblighi del Cliente.....	7
5.2	Obblighi dell'ODI	9
6.	Modalità di diffusione del Regolamento	9
7.	Reclami e contenziosi.....	10
7.1	Reclami e ricorsi.....	10
7.2	Contenziosi.....	11
8.	Scadenze.....	11
9.	Tariffario	11
10.	Fatturazione e pagamenti.....	11
11.	Limitazioni di responsabilità.....	12

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
<hr/>			
DECORRENZA 12/02/2020	ED. 1	REV. 6	PAG. 3 DI 12

1. Scopo e campo di applicazione

Questo documento definisce il regolamento dell'ODI di Toscana Energia S.p.A. per le attività di ispezione erogate in qualità di Organismo di Ispezione di tipo C in accordo alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 nei settori regolamentati dal D.M. 93/2017.

Si precisa che l'attività di cui al presente regolamento, in conformità a quanto previsto dalla stessa norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 ed ai regolamenti Accredia, ha carattere di indipendenza, imparzialità ed integrità in quanto è dotata di una struttura tecnico-organizzativa dedicata, esclusivamente, alle attività ispettive, separata ed identificabile all'interno dell'organizzazione madre; il responsabile tecnico di tale unità (Responsabile Tecnico di Organismo di Ispezione) non dipende gerarchicamente da persone che detengono responsabilità in materia di attività potenzialmente conflittuali con il servizio ispettivo.

Il presente regolamento viene applicato dall'Organismo di Ispezione in maniera uniforme e imparziale per tutte le organizzazioni che utilizzano i servizi di ispezione erogati; in particolare non vengono poste in atto condizioni di tipo finanziario o altre condizioni indebite di altra natura; inoltre l'accesso a detti servizi non è condizionato dalle dimensioni dell'organizzazione Cliente o dall'appartenenza ad una particolare associazione o ad un gruppo.

2. Definizioni

Cliente

Persona fisica o che contrattualmente richiede all'ODI di Toscana Energia S.p.A. le attività ispettive, titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione.

Cliente finale

Persona fisica o giuridica che acquista gas naturale per uso proprio mediante il PDR a lui assegnato ove è installato il contatore del gas e il dispositivo di conversione di volume.

Dispositivo di conversione

E' il dispositivo che costituisce una sottounità installata su un contatore del gas che converte automaticamente la quantità misurata alle condizioni di misurazione in una quantità alle condizioni di base; i dispositivi di conversione sono di tipo 1 se i sensori di temperatura e pressione sono parti integranti del dispositivo; di tipo 2 se i sensori di temperatura e pressione sono elementi sostituibili senza che sia necessario modificare le altre parti del dispositivo.

Dispositivo di conversione del volume di tipo MID

Dispositivi costruiti in accordo alla Direttiva 2014/32/UE (MID)

Ispettore

Personale specializzato nell'esecuzione delle attività di verifica post-riparazione e verifica periodica dei dispositivi elettronici di conversione dei volumi di gas

Libretto metrologico

Il libretto, su supporto cartaceo o informatico, su cui vengono annotate tutte le informazioni previste nell'allegato V del D.M. 93/17.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
DECORRENZA 12/02/2020	ED. 1	REV. 6	PAG. 4 DI 12

Norma armonizzata

Una norma così come definita all'articolo 2, comma 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012

Organismo di Ispezione (di seguito ODI)

L'organismo di ispezione di tipo C di Toscana Energia S.P.A. (di seguito ODI) così come definito nella norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua, secondo il disposto del D.M. 93/2017, la verifica periodica dei dispositivi di conversione a seguito ed in conformità alla presentazione a Unioncamere della segnalazione di inizio attività – SCIA.

PDR

Il codice alfanumerico identificativo del punto di riconsegna del gas naturale gestito dal Cliente e assegnato per la riconsegna del gas al Cliente finale.

Reclamo

Per reclamo si intende qualunque espressione di insoddisfazione, diversa dal ricorso, manifestata da una persona o da un'organizzazione ad ODI, relativa alle sue attività, per la quale è attesa una risposta.

Responsabile Tecnico di ODI (di seguito RT)

È il responsabile tecnico nominato all'interno di ODI avente la responsabilità, le mansioni, e i requisiti di competenza di cui alle norme e prescrizioni di riferimento

Ricorso

Per ricorso si intende una richiesta indirizzata dal fornitore dell'elemento da sottoporre ad ispezione all'ODI, per la riconsiderazione, da parte di tale Organismo, di una decisione che questi ha assunto relativamente a quell'oggetto.

Sigilli

Sigilli di protezione, anche di tipo elettronico, applicati sugli strumenti per garantirne l'integrità dagli organismi notificati e dai fabbricanti, in sede di accertamento della conformità, e dagli organismi di verifica periodica che hanno presentato una segnalazione certificata di inizio attività all'Unioncamere e dalle stesse Camere e da altri organismi autorizzati all'esecuzione delle verifiche durante il periodo transitorio di cui all'articolo 18 ed anteriormente del D.M. 93/2017.

Sigillo provvisorio

Sigillo apposto dal riparatore metrico a seguito della riparazione, quando quest'ultima non avviene contestualmente alla verifica periodica, in sostituzione di quelli rimossi, fino all'esecuzione della verifica periodica.

Sottounità

Dispositivo hardware che funziona in modo indipendente e che diviene strumento di misura legato al resto dell'unità o strumento compatibile.

Titolare del contatore del gas e del dispositivo di conversione.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
<hr/>			
DECORRENZA 12/02/2020	ED. 1	REV. 6	PAG. 5 DI 12

La persona fisica o giuridica titolare della proprietà di detto contatore e di detto dispositivo o che, ad altro titolo, ne ha la disponibilità.

Verificazione dei dispositivi di conversione

Il controllo metrologico legale periodico effettuato sugli strumenti di misura dopo la loro messa in servizio, secondo la periodicità definita in funzione delle caratteristiche metrologiche, o a seguito di riparazione per qualsiasi motivo comportante la rimozione di sigilli di protezione, anche di tipo elettronico.

3. Modalità di svolgimento delle verifiche

Le modalità generali di svolgimento delle attività di ispezione sono in accordo ai requisiti della UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 e alle procedure Toscana Energia S.p.A. specifiche per i settori applicabili.

L'ODI non modifica le regole del proprio sistema di ispezione, salvo nel caso in cui vengano modificati i documenti (decreti, leggi, normative, etc.).

In tale caso ne dà comunicazione ai Clienti che dovranno apportare i conseguenti cambiamenti al proprio modo di operare.

3.1. Richiesta di Attività Ispettive

A fronte di una richiesta di attività da parte di un Cliente, ODI analizza la propria capacità di svolgere l'incarico e ne comunica l'esito al Cliente entro 45 gg lavorativi; qualora l'esito sia positivo emette l'offerta allegando il modulo contrattuale e il presente Regolamento.

Una volta ricevuta l'accettazione dell'offerta da parte del Cliente, ODI formalizza il contratto.

3.2. Esame del documento del Cliente

Le attività di ispezione in generale sono precedute da un esame della documentazione, volta ad accertare che essa sia completa e chiara.

3.3. Erogazione del servizio ispettivo

ODI esegue le attività ispettive oggetto del contratto secondo la modalità concordate nel contratto. In ogni caso, le modalità specifiche adottate da ODI per l'esecuzione delle ispezioni sono precisate in apposite procedure operative.

Da parte sua il Cliente è impegnato a fornire ai rappresentanti di ODI incaricati delle attività di verifica la massima collaborazione durante tutte le fasi descritte consentendo l'accesso alle aree in cui si devono svolgere le attività, previa comunicazione dei rischi presenti e delle misure di prevenzione da adottare, e mettendo a disposizione i documenti necessari per lo svolgimento delle stesse.

ODI invia al Cliente il Programma di Ispezione, in cui evidenzierà il dettaglio delle modalità operative della/e ispezione/i prevista/e e il dettaglio degli ispettori incaricati come definito dalla Procedura interna P 54/nn "Attività dell'Organismo di Ispezione". La predetta

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
<hr/>			
DECORRENZA 12/02/2020	ED. 1	REV. 6	PAG. 6 DI 12

procedura non è parte integrante dell'offerta iniziale, ma è resa disponibile in qualsiasi momento, ai clienti che ne fanno espressa richiesta.

Il Cliente conserva il diritto di recusare i nominativi degli incaricati di ODI nel caso sussista un conflitto di interessi.

Alle attività ispettive hanno facoltà di partecipare ispettori dell'Organismo di Accreditamento (Accredia), previa comunicazione. Nel caso di rifiuto o inadempienza del suddetto obbligo dal parte del Cliente, l'ODI dovrà sospendere l'attività ispettiva.

3.4. Emissione dei Rapporti intermedi e del Rapporto finale

Stilato il rapporto di verificaione, questo viene firmato dall'ispettore e dal titolare o suo delegato.

L'ispettore, trattiene quindi il documento per il successivo riesame e approvazione da parte del Responsabile tecnico.

Qualora il Cliente richieda il rilascio di una copia del rapporto di verificaione direttamente a valle dell'attività ispettiva, l'ispettore ne rilascia copia.

La stessa è da intendersi esclusivamente come rapporto di verificaione intermedio, in attesa della successiva ricezione da parte del Cliente, entro 7 gg lavorativi, del rapporto di verificaione definitivo debitamente approvato da RT o dal suo sostituto. Il report delle attività effettuate viene trasmesso, inoltre, in copia ad Union Camere e alla Camera di Commercio interessata.

Nel caso, invece, l'esito della verifica sia negativo tale condizione sarà comunicata (verbale di aggiustamento). Al Cliente che dovrà definire adeguate azioni correttive da mettere in atto in modo efficace entro 10 gg lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione stessa.

Ad aggiustamento avvenuto, il Cliente, entro 10 gg dall'avvenuta riparazione, darà comunicazione all'ODI che provvederà ad effettuare una nuova verifica onde verificare le azioni correttive poste in essere, ad esito positivo emetterà il Rapporto di Verificaione.

3.5. Registro dei rapporti di Verificaione

Una volta emesso il Rapporto di Verificaione finale, ODI aggiorna il proprio registro dei Rapporti, che riporta almeno le seguenti informazioni:

- il numero del Rapporto
- il Cliente e relativo indirizzo
- il nominativo dell'ispettore che ha eseguito la verifica
- i dati identificativi dell'oggetto ispezionato
- la data di emissione del Rapporto

Il registro è disponibile gratuitamente ai richiedenti che svolgono funzione di controllo secondo le norme vigenti.

La sottoscrizione del contratto costituisce per Toscana Energia S.p.A. l'autorizzazione per la pubblicazione del registro dei dati sopraindicati

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
DECORRENZA 12/02/2020	ED. 1	REV. 6	PAG. 7 DI 12

3.6. Modalità di riferimento al Rapporto di Verificazione

Il Cliente, dopo la verificazione, ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Rapporto di Verificazione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché tale utilizzo non induca in errore il destinatario sull'effettiva finalità del rapporto stesso. Il Cliente non può duplicare il Rapporto di Verificazione se non in forma integrale, in caso contrario necessita di espressa approvazione da parte di ODI. Sono consentiti ingrandimenti o riduzioni del rapporto, purché senza distorsioni della struttura del documento che deve essere mantenuto uniforme e leggibile.

Il Cliente si impegna, nel caso in cui si rendano necessarie modifiche che portino fino ad una nuova emissione del Rapporto di Verificazione, a restituire all'ODI la copia non più in vigore.

Il Cliente, nel caso in cui intendesse utilizzare o fare riferimento al Rapporto di Verificazione con modalità diverse da quanto sopra esposto, deve contattare ODI per riceverne lo specifico benessere.

4. Riservatezza

ODI garantisce che il personale operante nell'ambito di tutte le attività, ed in particolare per quelle di ispezione, ha compreso l'importanza della riservatezza nel lavoro chiamato a svolgere e all'assoluta necessità di evitare qualsiasi influenza da parte di persone o organismi esterni nei confronti di ODI stesso, e di rigettare qualunque genere che possa influenzarne il giudizio tecnico. Tale impegno è sottoscritto dal personale e formalizzato.

ODI si ritiene responsabile della gestione di tutte le informazioni ottenute o prodotto durante le attività ispettive.

ODI considera riservate anche le informazioni riguardanti il Cliente che siano state però ottenute da fonti diverse dal Cliente stesso.

ODI si impegna ad indicare al Cliente in anticipo quali informazioni intende rendere di dominio pubblico e ad informarlo qualora, per obblighi di legge o per impegni contrattuali, rilasci determinate informazioni riservate. In particolare i soggetti titolati ad avere accesso alle informazioni riservate sono Accredia e Camere di Commercio.

Inoltre gli accessi agli archivi (cartacei e/o informatici) contenenti la documentazione e/o informazioni riservate sono strettamente regolamentati.

5. Diritti e Obblighi

5.1 Diritti e obblighi del Cliente

Il Cliente può:

- a) esprimere un giudizio sul grado di soddisfazione e comunicare per iscritto eventuali richiami affinché ODI possa utilizzare tali informazioni per attivare modalità di miglioramento del servizio fornito:

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
DECORRENZA 12/02/2020	ED. 1	REV. 6	PAG. 8 DI 12

- b) chiedere la sostituzione degli ispettori designati per la verifica qualora vi siano motivati conflitti di interesse dandone comunicazione scritta entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di pianificazione della verifica.

Il Cliente deve:

- a) rispettare le prescrizioni del presente regolamento
- b) fornire tutta la documentazione tecnica relativa al prodotto da ispezionare direttamente sul luogo della verifica con proprio personale così da garantire anche il ritiro degli stessi, nella fattispecie:
- libretto metrologico dello strumento da verificare
 - manuali d'uso e manutenzione, certificato CE di approvazione del tipo o di progetto e le indicazioni del fabbricante dello strumento da verificare.
- c) Comunicare al cliente finale la data pianificata per la verifica Periodica;
- d) Garantire al personale ispettivo l'accesso al luogo di funzionamento dello strumento da verificare;
- e) Comunicare a ODI eventuali reclami ricevuti da Clienti finali relativamente al prodotto ispezionato;
- f) Non utilizzare, né consentire l'utilizzo di un documento di ispezione o di una sua parte, in modo da poter trarre in inganno;
- g) Garantire l'accesso degli ispettori/Auditor ivi compresi quelli Accredia, alla documentazione e ai locali per assicurare il corretto svolgimento della Verifica periodica;
- h) Garantire l'accesso al personale ispettivo in addestramento e in supervisione.

Il Cliente inoltre si impegna a:

- i) Garantire al personale di ODI l'accesso ai documenti e informazione rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione
- j) Consentire al personale ispettivo di ODI l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto di verifica
- k) Ai sensi della vigente legislazione in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro, fornire a ODI le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale di ODI di Toscana Energia, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e si impegna altresì a coordinarsi e a operare con ODI ai fini del rispetto delle norme di prevenzione e di sicurezza
- l) Accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire le prescrizioni emerse nel corso delle verifiche
- m) Attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, ODI ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
DECORRENZA 12/02/2020	ED. 1	REV. 6	PAG. 9 DI 12

5.2 Obblighi dell'ODI

ODI deve:

- A) Mantenere aggiornata tutta la documentazione del Sistema di Gestione interno con particolare riferimento ai documenti destinati ai richiedenti l'ispezione
- B) Applicare le prescrizioni riportate nel presente Regolamento agli aspetti specificatamente connessi al campo di applicazione della ispezione stessa
- C) Svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento
- D) Operare nel rispetto dei principi di:
 - 1. **Indipendenza:** ODI garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire l'indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati
 - 2. **Imparzialità:** ODI garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da assicurare un giudizio imparziale
 - 3. **Riservatezza:** tutto il personale di ODI, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi, senza aver ottenuto il consenso scritto del Cliente salvo quanto previsto e regolamentato da:
 - Disposizioni di legge
 - Disposizioni degli organismi di accreditamento e/o notifica
- E) Informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; ODI non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione, nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con ODI, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi.
- F) Garantire adeguate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività
- G) Garantire che tutto il personale ispettivo impiegato per le attività di ispezione sia stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione

6. Modalità di diffusione del Regolamento

Il presente regolamento è a disposizione degli interessati sul sito internet di Toscana Energia S.p.A. o, in ogni caso, in modalità cartacea unitamente all'offerta prima della ratifica del contratto con il Cliente.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
DECORRENZA 12/02/2020			
ED. 1			
REV. 6			
PAG. 10 DI 12			

7. Reclami e contenziosi

7.1 Reclami e ricorsi

Il reclamo/ricorso da parte di Clienti o organizzazioni esterne deve essere presentato entro 7 giorni solari dalla data di comunicazione dell'esito della Verifica periodica utilizzando una delle seguenti modalità:

per i reclami

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC organismo.ispezione@pec.toscanaenergia.it;
- a mezzo posta ordinaria, con lettera indirizzata a Toscana Energia S.p.A., piazza Mattei 3, 50127 Firenze, all'attenzione del Responsabile Tecnico ODI

per i ricorsi

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC organismo.ispezione@pec.toscanaenergia.it;
- a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata a Toscana Energia S.p.A., piazza Mattei 3, 50127 Firenze, all'attenzione del Responsabile Tecnico ODI.

Nella comunicazioni summenzionate dovranno essere riportati i riferimenti del Cliente/Organizzazione che effettua il reclamo/ricorso, tutte le informazioni che possano contribuire all'individuazione dell'oggetto o del servizio rispetto ai quali si effettua il reclamo/ricorso, le motivazioni (ivi compresi eventuali allegati a sostegno).

Il reclamo deve essere a firma del reclamante mentre il ricorso deve essere a firma del Cliente o del Legale Rappresentante dell'Organizzazione o di persona delegata allo scopo.

Si precisa che la mancanza di uno o più deli elementi citati in precedenza costituisce elemento per non dare seguito all'analisi del reclamo/ricorso.

RT prende in carico il reclamo/ricorso, si accerta che esso si riferisca al servizio erogato per cui è responsabile e lo registra mediante apposita scheda.

Qualora il reclamo/ricorso non sia pertinente all'attività o manchi degli elementi e informazioni previste, RT ne dà comunicazione al reclamante/ricorrente entro 10 gg lavorativi dalla ricezione.

Qualora il reclamo/ricorso sia pertinente, ODI:

- raccoglie la documentazione necessaria, verificarne la fondatezza, analizzarne le possibili cause, se lo ritiene necessario riprodurre l'errore ed ottenere la conferma di averne correttamente individuato la causa.
- Proporre il trattamento o programmare le Azioni Correttive adeguate per risolvere e per rendere permanente il rimedio individuato.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
<hr/>			
DECORRENZA 12/02/2020	ED. 1	REV. 6	PAG. 11 DI 12

- Predisporre l'eventuale Piano di Azioni Correttive.
- Verificare l'attuazione e l'efficacia del Trattamento o della/e Azione/i Correttiva/e individuati.

Il reclamo/ricorso viene trattato da ODI mediante soggetto non direttamente coinvolto nell'attività oggetto di reclamo/ricorso.

ODI fornisce al reclamante/ricorrente una prima risposta sullo stato di avanzamento entro 10 gg lavorativi dalla ricezione.

Le risultanze dell'analisi del reclamo/ricorso e delle relative azioni a cura di ODI, vengono sottoposte al riesame di almeno due Responsabili di primo livello dell'Organizzazione madre per approvazione prima della comunicazione al reclamante/ricorrente.

Tali soggetti effettuano le proprie valutazioni e si pronunciano in merito dandone comunicazione a RT.

Sarà cura di quest'ultimo, comunicare le risultanze di quanto emerso dall'analisi al reclamante/ricorrente.

L'intero processo dovrà concludersi entro 30 gg dalla data di ricezione per i reclami ed entro 60 gg per i ricorsi.

7.2 Contenziosi

Tutte le controversie derivanti dalla esecuzione di una verifica, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno rimesse alla competenza esclusiva del foro di Firenze.

8. Scadenze

Nel testo del presente regolamento e più in generale nei documenti di Toscana Energia S.p.A. sono talvolta indicate delle scadenze temporali.

Qualora i termini temporali stabiliti si sovrappongono al mese di agosto, essi sono da intendersi automaticamente posticipati al primo giorno lavorativo del mese di settembre.

Tale regola vale anche per qualsiasi periodo di festività (Santo Natale, Pasqua, etc..) in tal caso i termini sono spostati al primo giorno lavorativo utile dopo tutto il periodo di festività.

9. Tariffario

Le tariffe dell'ODI relative alle ispezioni sono riportate nelle singole offerte redatte specificatamente per ciascun Cliente sulla base della modulistica standard di ODI.

10. Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avverrà alle condizioni indicate nelle singole offerte.

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI ISPEZIONE			
DECORRENZA 12/02/2020	ED. 1	REV. 6	PAG. 12 DI 12

11. Limitazioni di responsabilità

ODI si impegna ad esercitare la dovuta cura e competenza nell'esecuzione dei propri servizi e accetta responsabilità solo in caso di provata negligenza.

ODI non assumerà alcuna responsabilità nei confronti del Cliente relativamente a reclami per perdite, danni o spese, inerenti l'attività di ODI, qualora gli stessi non siano fatti valere nel periodo di un anno a far data dalla prestazione dello specifico servizio, che dà origine al reclamo.

Allo stesso modo ODI non assumerà alcuna responsabilità per presunto mancato completamento del servizio richiesto se il reclamo non viene fatto valere nel periodo di un anno a far data dal giorno in cui il servizio avrebbe dovuto essere reso.

Il Cliente prende atto che ODI, nello stipulare il contratto e nel prestare, quindi, i servizi richiesti, non assume, circo-scrive, abroga o scarica alcuna obbligazione dello stesso Cliente nei confronti di terzi.